

- Visto il can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;
- visti i cann. 1291 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
- sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 28 aprile 2006,

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. l'affidamento o la revoca di incarichi a studi tecnici e imprese per i lavori di cui al n. 8.;
10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
11. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
12. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
13. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
15. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
16. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
17. la costituzione quale parte attiva e passiva in un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
18. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 11, 12, 13, 16 e 17. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 14, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Assisi, 01 giugno 2006.

+ *Domenico Sorrentino, Arcivescovo*

Il Cancelliere Vescovile
don Salvatore Rugolo